



Decreto Dirigenziale n. 195 del 03/02/2011

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 2 Aggiornamento e formazione del personale

Oggetto dell'Atto:

ESCLUSIONE DALLA FREQUENZA IN SOVRANNUMERO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2009/2012 - LEGGE 29/12/2001 N. 401 - DOTT.SSA TRAPANESE STEFANIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l'esercizio della Medicina Generale una formazione specialistica post laurea;
- che l'attuale disciplina del corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica è contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277;
- che per i medici abilitati dopo il 31.12.1994 il possesso di tale diploma costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale per l'accesso alle convenzioni in qualità di medico di Medicina Generale;

CONSIDERATO che:

- La Legge 29.12.2000 n° 401, all'Art. 3. (Corsi di formazione specifica in medicina generale), prevede che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;
- Nell'anno 2007, in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti è stato approvato, sulla materia in questione, uno schema di avviso pubblico da pubblicare sui Bollettini Regionali, che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso;
- Non essendoci una identità di vedute in merito, la Commissione Tecnica Interregionale, in una seduta tenutasi in Roma in data 1/2/2008, decise di lasciare alle singole Regioni la valutazione in merito all'opportunità di procedere all'emanazione dell'apposito bando, sulla base di specifiche esigenze e furono concordati alcuni principi sulla base dei quali avrebbero dovuto essere redatte le graduatorie per l'ammissione al corso;
- sulla base di tali presupposti lo scrivente, con decreto dirigenziale n. 29 del 14/05/2009, bandì l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2009/2012, prevedendo che l'ammissione al Corso avvenisse per i primi n.4 candidati utilmente collocati nella graduatoria dello stesso avviso pubblico;

RILEVATO che:

- la Dott.ssa TRAPANESE Stefania, nata a Cava de' Tirreni (SA) il 4/2/1967, essendo risultata – sulla base dei punteggi conseguiti e dei successivi scorrimenti effettuati a seguito di esclusione o rinuncia da parte di altri candidati - utilmente collocata nella graduatoria dell'Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2009/2012, di cui al decreto dirigenziale a firma dello scrivente n. 51 del 28/7/2009, così come rettificato con il decreto dirigenziale n. 71 del 26/11/2009 è stata ammessa alla frequenza del corso in questione a far data dal 30/11/2009, data di inizio del corso stesso ed assegnata all'ASL di Salerno per la frequenza delle attività didattiche;
- dalla documentazione prodotta all'atto della partecipazione all'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2009/2012 la Dott.ssa TRAPANESE Stefania risultava titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato;

RILEVATO, altresì, che:

- da parte dei Responsabili del Corso operanti presso le Aziende Sanitarie sedi dell'attività formativa sono pervenuti numerosi quesiti e richieste di chiarimenti in ordine alle eventuali situazioni di incompatibilità in cui potrebbero venire a trovarsi i medici frequentanti in soprannumero il corso, stante il fatto che l'art. 3 della Legge 29.12.2000 n° 401 prevede che "i

medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi";

- sulla base di tali richieste, lo scrivente Settore ha provveduto ad inoltrare apposito quesito al competente Settore Regionale Assistenza Sanitaria, che, con propria nota prot. n. 2010.0934087 del 23/11/2010, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha comunicato che *"nella seduta del 28 ottobre u.s. Il Comitato ex art. 24, investito della questione, dopo aver letto il parere della Sisac (Struttura Interregionale Convenzionati) in merito, ha espresso il seguente parere: <<I titolari di Continuità Assistenziale sono incompatibili con la frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale>>."*
- al fine di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità lo scrivente, con proprio telegramma n. 096/EL del 25/11/2010, che pure allegato in copia al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha comunicato quanto sopra alla Dott.ssa TRAPANESE Stefania, invitandola a far pervenire allo scrivente entro 10 giorni dalla data di ricezione del telegramma stesso la propria opzione in merito;
- a seguito di richiesta da parte dell'interessata di ottenere l'accesso alla suindicata determinazione del Comitato ex art. 24, lo scrivente, con propria nota n. 2010.0996488 del 14/12/2010, che pure allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha confermato l'invito alla Dott.ssa TRAPANESE Stefania a far pervenire allo scrivente entro 10 giorni dalla data di ricezione del telegramma stesso la propria opzione in merito, sottolineando che in caso contrario il Settore avrebbe proceduto all'adozione dei necessari provvedimenti per l'esclusione dal corso dell'interessata;

CONSIDERATO:

- che alla data del presente decreto la Dott.ssa TRAPANESE Stefania non ha provveduto a dare riscontro ai due succitati inviti;

RITENUTO, pertanto,

- di dover procedere all'esclusione della Dott.ssa TRAPANESE Stefania dalla frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2009/2012;

VISTO:

- la L. R. 4.7.1991 n. 11;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;
- la Circolare dell'Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000;
- il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell'A.G.C. Piano Sanitario Regionale n. 1 del 12/7/2005;
- la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, art. 4, commi 3,4,5,6;
- la nota esplicativa dell'Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale prot. n. 0078619 del 26/1/2006;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01 e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- di escludere, con decorrenza immediata, la Dott.ssa TRAPANESE Stefania, nata a Cava de' Tirreni (SA) il 4/2/1967, dalla frequenza in soprannumero ai sensi della Legge 29.12.2000 n° 401, Art. 3, per il triennio 2009/2012;
- di notificare il presente decreto all'interessata, nonché al Commissario Straordinario dell'ASL di Salerno, al Responsabile del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale dell'ASL di Salerno e al Direttore Generale dell'ARSAN
- di inviare il presente atto all'Assessore alla Sanità e al Settore Stampa - Documentazione e B.U.R.C. per la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore 01 - Attività di assistenza alle sedute di Giunta, Comitati dipartimentali – Servizio 04 – Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali.

- Dott. Francesco P. Iannuzzi -